



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 10/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MAZZI GIUSEPPE**, Presidente e Relatore  
**BUCCARO ALFREDO**, Giudice  
**AVIZZANO GIUSEPPE**, Giudice

in data 10/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1113/2021 depositato il 03/03/2021

**proposto da**

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

**contro**

Pam Panorama S.p.a. - 00826770059

**Difeso da**

Giorgio Alessandro Roderi - RDRGGL64E09F205T  
Dario Sferrazza Papa - SFRDRA88D06G273G  
Erica Santantonio - SNTRCE87L62L419S

**ed elettivamente domiciliato presso** giorgio.roderi@milano.pecavvocati.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 5841/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 31 e pubblicata il 23/07/2020

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418930 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418932 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419055 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419086 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418933 TARI 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

Svolgimento del processo

La Soc. PAM Panorama S.r.l. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma a titolo di imposta TARI, per gli anni dal 2014 al 2018.

La CTP di Roma, con sentenza n. 5841/2020, accoglieva il ricorso nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese, rilevando che:

il Comune non ha, nell'avviso di accertamento, applicato alcuna riduzione per la produzione di rifiuti speciali, sul presupposto pregiudiziale che controparte non abbia avanzato l'apposita richiesta di godere del beneficio previsto dalle disposizioni regolamentari;

in allegato al ricorso, sono presenti invece, per ogni annualità, i moduli di richiesta del beneficio, datati e sottoscritti da un rappresentante della ricorrente, corredati (per ogni anno) dalla documentazione proveniente dalla ditta affidataria dell'incarico di smaltimento dei rifiuti speciali (smaltimento che avveniva a spese della ricorrente), documentazione non fatta oggetto di alcuna specifica censura o considerazione dalla difesa del comune;

non può pertanto sostenersi che la ricorrente non abbia attivato il procedimento previsto dalla norma per poter fruire dei benefici della riduzione della TARI: il fatto che la dichiarazione dei metri quadrati tassabili e della distinzione per categorie, come proposta dalla ricorrente, potesse non essere condivisa dal Comune non lo autorizzava, una volta determinata diversamente la superficie tassabile, a non applicare comunque la riduzione prevista per la produzione di rifiuti speciali e l'autonomo smaltimento degli stessi;

fa eccezione a quanto detto la domanda inerente l'annualità 2015: la domanda è priva della data di presentazione al Comune, non altrimenti evincibile, e dunque non vi è la possibilità di stabilire anche solo presuntivamente che sia stata inviata nei tempi previsti dal richiamato regolamento amministrativo. Relativamente all'anno 2015, pertanto, difetta il presupposto per poter invocare l'applicazione delle esenzioni/riduzioni pretese dalla ricorrente, la cui disamina resta pertanto assorbita dalla pregiudiziale mancanza della domanda diretta a attenerne la fruizione.

Propone appello il Comune, che rileva:

la pretesa tributaria deve essere interamente confermata, in quanto il carico tributario è determinato dalla semplice utilizzazione dei locali, è onere esclusivo del

contribuente dimostrare l'inidoneità di determinati locali a produrre rifiuti e la CTP si è limitata a prendere atto che la società avrebbe smaltito in modo autonomo i rifiuti speciali, senza compiere una adeguata verifica sulla effettiva produzione di rifiuti speciali, in riferimento al tipo di immobile oggetto di tassazione, che è un magazzino;

In base al combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 8 del Regolamento TaRi, la Società ricorrente non ha, comunque, alcun diritto ad usufruire di eventuali esenzioni e/o riduzioni della superficie tassabile, risultando, peraltro, evasore parziale del tributo dovuto per l'occupazione dei locali accertati;

la richiesta dell'agevolazione non può avere effetto retroattivo per le annualità accertate 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

La contribuente ha presentato controdeduzioni e appello incidentale con le quali chiede la conferma della sentenza nella parte favorevole alla propria tesi e la riforma nella parte in cui il ricorso viene rigettato per l'anno 2015. Al riguardo viene prodotta documentazione al fine di dimostrare che anche per tale annualità era stata presentata tempestiva istanza di riduzione.

#### Motivi della decisione

L'appello principale del Comune deve essere rigettato. L'appello incidentale della contribuente deve essere accolto.

L'appello del Comune non può essere accolto, in quanto la sentenza della CTP indica chiaramente e con motivazione adeguata la ragione fondamentale della propria decisione, secondo cui la applicabilità delle agevolazioni in esame in materia di TARI deve essere effettuata sulla base del condivisibile criterio secondo cui debba essere riconosciuta la prevista agevolazione della tassa per i locali in cui si producono soltanto rifiuti speciali per i quali la contribuente provvede a proprie spese allo smaltimento.

Sul merito di tale valutazione, espressa dalla CTP e favorevole alla società, nell'appello non sono espresse contestazioni convincenti.

Al riguardo appare infatti palese:

sia la volontà del legislatore, ex art. 62, comma 3, d. lgs. 507/1993 (*“nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”*) di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiuti speciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a carico non dell'ente locale, ma dello stesso soggetto produttore;

sia la situazione di fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente, avendo la Società prodotto idonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali si provvedesse allo smaltimento mediante l'intervento, a spese della Società stessa, di ditte specializzate;

sia, infine, che il Comune non aveva attivato un proprio servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali da imballaggi: è vero infatti che, come affermato dalla Corte di cassazione, *“il pagamento della TARSU non è in rapporto sinallagmatico con l’effettiva prestazione del servizio, ma presuppone unicamente l’occupazione di locali in zone dove il servizio è attivato”* (Cass., sent. n. 11171/2004 ed ord. 8552/2011) ed inoltre che l’obbligo di pagamento del tributo è posto a carico del contribuente indipendentemente dal fatto che utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità (Cass., n. 10608/2003); tali affermazioni di principio comportano tuttavia che debba essere concessa la agevolazione quando il servizio (di smaltimento dei rifiuti speciali) non sia attivo, e pertanto l’utente non abbia la possibilità di avvalersene.

Con l’appello incidentale la società censura la decisione impugnata nella parte in cui è stato respinto il ricorso con riferimento all’Avviso di accertamento TARI 2015, ritenendo che non risultino riferimenti neppure presuntivi attestanti la effettiva trasmissione della istanza annuale da parte di PAM Panorama.

Rileva al riguardo la contribuente che il doc. 32 riporta la ricevuta di avvenuta presentazione della istanza relativa all’anno d’imposta 2015, in data 31 gennaio 2016, presso gli Uffici comunali, dunque nel rispetto del termine indicato dall’art. 8 del Regolamento comunale TARI: in ogni caso, la documentazione allegata da Pam Panorama nel primo grado di giudizio, ove correttamente esaminata dal Giudice di prime cure, avrebbe consentito di rilevare l’effettiva presentazione della istanza.

In relazione alla documentazione prodotta dalla società l’appello incidentale deve quindi essere accolto.

Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui *“le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*: nel caso di specie il Collegio ritiene sussistente una grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese, sia con riguardo alla complessità, anche sotto il profilo probatorio, delle questioni attinenti alla agevolazioni previste nel caso di produzione di rifiuti speciali, per i quali il contribuente provveda allo smaltimento a proprie spese, sia con riguardo alla circostanza che, per quanto riguarda l’anno 2015, solo in sede di appello è stata fornita una idonea prova circa la spettanza della agevolazione.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria

Rigetta l’appello principale del Comune. Accoglie l’appello incidentale della contribuente. Spese compensate.

Roma, 10 maggio 2023.

Il Presidente estensore  
Dott. Giuseppe Mazzi